

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 17.1. LE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO | 2 |
| 17.1.1 Introduzione..... | 2 |
| 17.1.2 Tipologie di fattura | 2 |
| 17.2. IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE | 3 |
| 17.2.1 Le fatture relative al servizio di trasporto | 3 |
| 17.2.2 Le altre tipologie di fattura | 4 |
| 17.2.3 Gli allegati alle fatture | 4 |
| 17.3. I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE | 5 |
| 17.3.1 I termini di emissione delle fatture | 5 |
| 17.3.1.1. Le fatture relative al servizio di trasporto | 5 |
| 17.3.1.2. Le altre tipologie di fattura | 5 |
| 17.3.2 Il pagamento delle fatture | 6 |
| 17.3.3 Il termine di pagamento | 6 |
| 17.3.4 Le modalità di pagamento | 7 |
| 17.3.5 Gli interessi per i casi di ritardato pagamento..... | 7 |
| 17.3.6 Modalità di anticipo e di invio delle fatture | 7 |
| 17.4. LE CONTESTAZIONI | 7 |

17.1. LE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO

17.1.1 Introduzione

Al termine di ogni mese, una volta completato il calcolo del bilancio energetico definitivo per gli Utenti, il Trasportatore provvede ad emettere le fatture relative ai corrispettivi per il servizio di trasporto ed agli eventuali corrispettivi di scostamento; costituisce inoltre parte integrante dell'attività in oggetto l'emissione di altre fatture, quali quelle relative ad eventuali conguagli ed agli interessi applicati ai pagamenti effettuati in ritardo.

17.1.2 Tipologie di fattura

La tariffa per il trasporto del Gas si articola in: corrispettivi di capacità, corrispettivo ~~fisso~~ transitorio di misura e corrispettivo variabile; a sua volta il corrispettivo di capacità è suddiviso in una componente per il trasporto su RN ed un'altra per il trasporto su RR. Tale sistema prevede inoltre l'applicazione di corrispettivi di disequilibrio e di scostamento del sistema per il mancato rispetto degli impegni assunti con la stipula dei contratti di trasporto.

La fatturazione dei corrispettivi associati al trasporto sulla rete operata dal Trasportatore sarà, a seconda della specifica componente della tariffa considerata, a carico di questi o dell'Impresa Maggiore, indipendentemente dalla pertinenza dei ricavi associati.

In particolare, il Trasportatore fatturerà:

- i corrispettivi di capacità per il trasporto sulle proprie RR;
- i le componenti aggiuntive alla tariffa di trasporto
- il corrispettivo CV relativo alle Produzioni Locali;
- i corrispettivi fissi associati ai Punti di Riconsegna su RR;
- i corrispettivi di scostamento.

L'Impresa Maggiore fatturerà invece:

- i corrispettivi di capacità per il trasporto su RN;
- il corrispettivo variabile (esclusa la parte relativa alle Produzioni Locali);
- i corrispettivi di disequilibrio.

I ricavi verranno successivamente ripartiti tra il Trasportatore e l'Impresa Maggiore.

L'attività di fatturazione di cui al presente documento consente al Trasportatore di valorizzare i servizi forniti secondo lo schema previsto nel sistema tariffario in vigore.

In via generale, l'elenco delle fatture emesse dal Trasportatore ai sensi del presente documento può essere suddiviso tra le fatture relative al servizio di trasporto vero e proprio e quelle che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura".

Le prime comprendono le seguenti voci:

- a) corrispettivo di capacità su RR (per i Punti di Riconsegna);
- b) corrispettivo ~~fisso~~ transitorio di misura per ciascun Punto di Riconsegna;
- c) corrispettivo variabile relativo alle Produzioni Locali;
- d) componenti aggiuntive alla tariffa di trasporto;;
- e) corrispettivo di scostamento.

Come sopra menzionato, il Trasportatore provvede ad emettere, oltre alle fatture relative al servizio di trasporto, altre tipologie di fattura, quali:

- f) le fatture associate a conguagli e/o correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, sotto forma di note di debito o di credito, quali gli errori di misura o di allocazione da una parte e gli errori di stampa e/o calcolo manifesti dall'altra;
- g) le fatture relative ad interessi per ritardato pagamento;
- h) le fatture relative ad altre voci.

17.2. IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE

17.2.1 Le fatture relative al servizio di trasporto

Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il mese cui la fattura si riferisce;
- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo mensile, espresso in Euro, relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;
- l'eventuale imposta di bollo.

17.2.2 Le altre tipologie di fattura

Relativamente ai documenti indicati ai punti f) e g) il documento emesso dal Trasportatore contiene:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo cui la fattura si riferisce;
- i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere;
- le voci oggetto di conguaglio/correzione;
- l'importo a debito o credito dell'Utente, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;
- l'eventuale imposta di bollo.

17.2.3 Gli allegati alle fatture

A corredo delle informazioni presenti nel corpo principale della fattura e riportate nei precedenti sottoparagrafi 17.2.1 e 17.2.2, il Trasportatore fornisce anche un allegato riportante il dettaglio completo ed esaustivo dei calcoli di fatturazione effettuati, riportante l'indicazione di tutte le grandezze di base utilizzate per la computazione degli importi: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tali grandezze comprendono:

- i corrispettivi di trasporto unitari;

- l'elenco dei Punti di Riconsegna su RR oggetto del servizio di trasporto con le caratteristiche ad essi associate (ad esempio: capacità impegnate, distanze da RN);
- l'energia allocata ai Punti di Consegna da Produzione Locale;
- le allocazioni giornaliere in volume e in energia, il PCS e il PCSe (relativamente alle fatture di scostamento);
- l'interesse applicato (per le fatture di cui al punto g di cui al paragrafo 17.1.2).

17.3. I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE

17.3.1 I termini di emissione delle fatture

17.3.1.1. Le fatture relative al servizio di trasporto

In considerazione del fatto che i dati necessari per l'emissione delle varie fatture si renderanno disponibili in tempi diversi, le fatture relative al servizio di trasporto sopra descritte verranno emesse dal Trasportatore in tre momenti separati.

Secondo la tempistica schematizzata nel diagramma, il Trasportatore emette le fatture di cui ai punti da a) a e) entro i seguenti termini:

- per le fatture di cui ai punti a) e b)¹ sopra indicati, entro il giorno 5 del mese successivo al mese di erogazione del servizio di trasporto;
- per le fatture di cui al punto c),d),e) entro l'ultimo giorno del mese successivo al mese di erogazione del servizio.

In tutti i casi le scadenze sopra indicate cadano di sabato, domenica o giorno festivo, il termine di emissione delle fatture viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

17.3.1.2. Le altre tipologie di fattura

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto f), nel caso di errori di misura o di allocazione sono previsti momenti di verifica (come previsto al capitolo “Bilanciamento”), successivamente ai quali sono attivate le relative procedure di

¹ Salvo i casi di capacità conferita non annuale di cui alla Delibera 512/17 comma 1, lettera d)

conguaglio: il termine per l'emissione, da parte del Trasportatore, delle relative note di debito o di credito è fissato per la fine del terzo mese successivo a quello cui si riferisce il conguaglio.

17.3.2 Il pagamento delle fatture

E' fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti nel presente documento: eventuali ritardi saranno sanzionati secondo la metodologia di seguito indicata e costituiscono una delle cause di risoluzione contrattuale previste al sottoparagrafo 18.3.1 del capitolo “Responsabilità delle Parti”.

Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'annullamento del documento e l'invio di una nuova fattura. Nel caso non sia possibile provvedere in tempo utile alla correzione, l'Utente pagherà l'importo considerato corretto, se minore, e verrà emessa relativa nota credito; oppure l'eventuale maggiore importo verrà conguagliato sulla prima fattura utile successiva emessa dal Trasportatore.

17.3.3 Il termine di pagamento

Il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti consegue dai tempi dalla relativa emissione.

Ciascun Utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle fatture in oggetto, presso il conto corrente bancario indicato sulle stesse, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Nel caso in cui il giorno di scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, l'Utente potrà provvedere al pagamento delle fatture entro il primo giorno lavorativo successivo.

Per quanto riguarda in particolare le note di credito o di debito relative ad errori di misura o di allocazione, di cui al punto f), gli errori di stampa e/o di calcolo manifesti saranno invece conteggiati sull'importo della prima fattura utile successiva.

17.3.4 Le modalità di pagamento

L'Utente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati mediante le seguenti due modalità, a sua scelta:

- mediante addebito preautorizzato in conto - Procedura R.I.D (Rapporti interbancari diretti) presso Istituto di Credito convenuto;
- mediante bonifico bancario presso un Istituto di Credito convenuto con valuta fissa a favore del Trasportatore corrispondente alla scadenza della fattura, inviandone copia per conoscenza al Trasportatore.

17.3.5 Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'Utente dovrà, sugli importi fatturati e non pagati, interessi per ogni giorno di ritardo pari al saggio di interesse di periodo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maggiorato di sette punti percentuali, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs n. 231/2002.

17.3.6 Modalità di anticipo e di invio delle fatture

Le fatture emesse dal Trasportatore, compresi gli allegati, verranno anticipate ed inviate all'Utente nelle modalità previste all'interno del Contratto di Trasporto.

17.4. LE CONTESTAZIONI

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, l'Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, la correzione verrà effettuata contestualmente alla prima fattura successiva alla risoluzione della contestazione, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento. Per la regolamentazione dell'eventuale arbitrato necessario per dirimere il contenzioso si veda il paragrafo 18.5 del capitolo "Responsabilità delle Parti".

Salvo contestazioni tra le Parti, ciascuna fattura sarà considerata definitiva dopo un periodo di 3 mesi dall'emissione della stessa.